

# **WEBINAR**

## ***Emergenza Covid-19***

### **I riflessi sulle procedure di gara**

**Roma, 8 maggio 2020**

## EMERGENZA COVID-19



COSA SUCCEDDE ALLE GARE IN CORSO ?

COSA SUCCEDDE ALLE GARE ANCORA DA AVVIARE ?



Con il **DL «CURA ITALIA»** (DL 18/2020 convertito L. 27/2020)  
**TERMINI AMMINISTRATIVI SOSPESI FINO AL 15 APRILE**

Ai fini del computo di termini, perentori o ordinatori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.**


Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del **silenzio significativo** previste dall'ordinamento.

*(Art. 103, comma 1)*



Con il **DL «Liquidità»** (DL 23/2020) **SOSPENSIONE PROROGATA FINO AL 15 MAGGIO**


**ART. 37 PROROGA LA  
SOSPENSIONE**



Il termine del 15 aprile è prorogato al 15 maggio, con conseguente allungamento di ulteriori 30 giorni




LA SOSPENSIONE DEI  
TERMINI **SI APPLICA**  
**ALLE GARE** PER  
AFFIDAMENTO APPALTI  
PUBBLICI ?



MIT con circolare interpretativa **conferma**  
**applicazione alle procure di gara** di cui al Codice  
Appalti



**A QUALI TERMINI  
SI APPLICA LA  
SOSPENSIONE ?  
NELLE GARE**




Secondo il MIT riguarda TUTTI I TERMINI PREVISTI  
DALLA *LEX SPECIALIS* ed in particolare quelli relativi a:

- Presentazione **domande di partecipazione e offerte**
- Effettuazione **«sopralluoghi»**
- Gestione **“soccorso istruttorio”**
- Attività **commissione di gara** (sub-procedimento  
verifica anomalia e valutazione congruità offerte)




## CHE **EFFETTI** PRODUCE LA SOSPENSIONE **SULLE GARE** **IN CORSO ?**



La sospensione «blocca» i termini nel periodo 23 febbraio - 15 maggio.


Deve trattarsi di termini già pendenti alla data del 23 febbraio o successivi a questa data.

Il MIT indica la sospensione in 52 giorni ma per effetto della proroga si allunga di ulteriori 30 giorni e diventa di 82 giorni complessivi.

**N.B.**  **Problema interpretativo:** L'art. 103 fa decorrere la sospensione dal 23 febbraio compreso, quindi i giorni totali dovrebbero essere 83 e non 82 complessivi.




**COSA SUCCEDDE  
CONCLUSO IL  
PERIODO DI  
SOSPENSIONE ?**



Dopo il 15 maggio i termini riprendono a decorrere

I **giorni rimasti** "cristallizzati" **devono essere recuperati** perché la **durata complessiva** deve rimanere **invariata**.






**E' POSSIBILE  
RISPETTARE IL  
TERMINE ORIGINARIO  
SENZA TENER CONTO  
DELLA SOSPENSIONE ?**

Secondo il **MIT** la sospensione è posta a favore del soggetto che deve rispettare il termine e **nulla vieta che possa liberamente rispettare termine originario**

Ciò non impedisce la sospensione delle attività amministrative conseguenziali



COME DEVONO  
**COMPORTARSI**  
LE P.A.?




Le P.A. devono adottare ogni misura organizzativa per assicurare la **ragionevole durata e celere conclusione dei procedimenti** con priorità per quelli urgenti, anche sulla base di motivate esigenze degli interessati.

Il MIT chiede di **evitare protrazioni temporali eccessive** per tutelare l'ineludibile esigenza del settore appalti pubblici di concludere i procedimenti in tempi certi e celeri.

Le P.A. possono valutare la **possibilità di non rispettare la sospensione** per i termini «endoprocedimentali» riguardanti attività di propria esclusiva pertinenza



**A QUALI STAZIONI  
APPALTANTI  
SI APPLICA LA  
CIRCOLARE MIT ?**




La circolare era diretta ai Dipartimenti e alle società vigilate (Anas, RFI, Ferrovie).

Anac - con la Delibera n. 312 del 9 aprile - ha condiviso l'interpretazione MIT ed ha fornito a tutte le S.A. prime indicazioni per la gestione delle gare (in corso e da bandire) e l'esecuzione dei contratti.



## COSA PREVEDE LA DELIBERA ANAC 312/2020 PER LE **GARE IN CORSO ?**




S.A. devono assicurare **massima pubblicità e trasparenza** alle proprie decisioni indicando con avviso pubblico:

- **sospensione** di tutti i termini
- **nuova scadenza** ricalcolata
- **impegno a concludere celermente la procedura** (valutando l'opportunità di rispettare le scadenze originarie per le attività di esclusiva competenza)
- **possibilità di disapplicare la sospensione per alcuni termini a favore dei concorrenti** acquisendo preventivo assenso




**QUALI ULTERIORI  
SUGGERIMENTI  
SONO FORNITI  
ALLE S.A. ?**



- Concedere **proroghe e/o differimenti ulteriori** anche su richiesta degli operatori economici
- Attivare **modalità telematiche di gara e sedute pubbliche a distanza**
- **rinunciare al «sopralluogo»** laddove non essenziale, ovvero posticipare la presentazione offerte
- Svolgere **da remoto o in streaming delle sedute riservate** della commissione giudicatrice



**COSA PREVEDE  
LA DELIBERA  
ANAC 312/2020  
PER LE **GARE**  
DA AVVIARE ?**



S.A. deve valutare opportunità **rinviare gare** programmate ma non ancora bandite se **non** ritenute **urgenti e indifferibili, tenendo conto di:**

- urgenza approvvigionamento
- necessità effettuare «sopralluogo»
- complessità preparazione offerta
- necessità agevolare gli oneri partecipazione e massima concorrenza
- problemi organizzativi interni



## ANAC INVIA **ATTO SEGNALAZIONE A GOVERNO E PARLAMENTO**

Con Atto numero 4 del 9 aprile 2020 ANAC segnala a Governo e Parlamento **il rischio di un "blocco" generalizzato degli appalti**, anche a discapito delle procedure di urgenza, e opportunità - in vista della cd. "fase 2" - di adottare una **disciplina *ad hoc* per i contratti pubblici**, tenendo conto delle peculiarità del settore e dell'esigenza di facilitare e non rallentare gli affidamenti



**PUBBLICATO il 22 aprile DA ANAC UN **VADEMECUM** PER GLI  
APPALTI PUBBLICI**

Vademecum contiene una **ricognizione norme vigenti per velocizzare e semplificare gare**. In particolare:

- Riduzione termini
- Procedure semplificate
- Esclusione automatica offerte anomale
- Inversione procedimentale
- Esecuzione contratti in via d'urgenza
- NO «stand still»
- BB.CC. nei casi di somma urgenza procedura ex art. 163 fino a 300 mila euro
- Omissione primi 2 livelli progettazione se successivo contiene tutti elementi
- Stipulare contratti in assenza di verifica antimafia sotto condizione risolutiva





Legge **Conversione «CURA ITALIA» (L. 27/2020)**  
non prevede norme ad hoc per gli appalti

Dal 16 maggio i termini riprendono a decorrere e dovranno essere integralmente recuperati.




## COME **CALCOLARE I NUOVI TERMINI** DOPO LA SOSPENSIONE ?

....Qualche esempio

### **ESEMPIO 1)**

Procedura aperta con bando pubblicato prima del 23 febbraio (es. 15 febbraio) e termine offerte all'interno del periodo di sospensione (es. 21 marzo)



Il termine inizialmente concesso per le offerte è pari a 35 giorni

Il nuovo termine andrà ricalcolato **aggiungendo al 16 maggio il numero di giorni rimasti «cristallizzati» nel periodo di sospensione.**

Si tratta di 28 giorni, corrispondenti al periodo compreso fra il 23 febbraio e la scadenza inizialmente stabilita (21 marzo).

Pertanto **il nuovo termine sarà posticipato al 12 giugno.**




## COME **CALCOLARE I NUOVI TERMINI** DOPO LA SOSPENSIONE ?

....Qualche esempio

### **ESEMPIO 2)**

Procedura ristretta con bando pubblicato durante il periodo di sospensione (es. 25 aprile). Termine per le domande dopo il periodo di sospensione (es. 30 maggio). Termine per l'apertura delle domande 7 giugno.



Il termine inizialmente concesso per le domande è pari a 35 giorni. Il nuovo termine andrà calcolato **aggiungendo al 30 Maggio** (data della scadenza originaria) **il numero di giorni rimasti «cristallizzati» nel periodo di sospensione**

Si tratta di 21 giorni, corrispondenti al periodo compreso tra la pubblicazione del bando (25 aprile) e la fine del periodo di sospensione (15 maggio). Pertanto, **il nuovo termine sarà posticipato al 20 giugno**.


Per ricalcolare il termine apertura domande, dovrà conteggiarsi dopo tale data il numero di giorni originariamente intercorrente tra presentazione domande e apertura delle stesse pari a 7 giorni.

**L'apertura delle domande slitterà al 27 giugno.**



## Dubbi e incertezze applicative ?!?

**LA SOSPENSIONE  
DEI TERMINI SCATTA IN  
AUTOMATICO  
OPPURE VA RICHIESTA  
ALLA S.A.?**




La norma ha carattere prescrittivo e opera in modo automatico

A fini di chiarezza, le S.A. devono comunicare ai concorrenti la sospensione, i termini ricalcolati e di ogni altra iniziativa si intenda adottare.



## Dubbi e incertezze applicative ?!?

LA SOSPENSIONE  
PUO' APPLICARSI AI  
**TERMINI DI  
PAGAMENTO ?**




La sospensione non si applica al pagamento, tra gli altri, di « emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo» (Art. 103, comma 4)



## Dubbi e incertezze applicative ?!?

**L'ALLUNGAMENTO  
DEI TEMPI DI GARA  
PUO' CONSENTIRE AL  
CONCORRENTE DI  
SVINCOLARSI  
DALL'OFFERTA ?**




La normativa emergenziale nulla dice al riguardo.  
Tuttavia:

- emergenza sanitaria costituisce "esimente generale" rispetto all'inadempimento contrattuale (art. 91 DL Cura Italia)
- sembra ragionevole ritenere che tale esimente possa operare anche nei confronti dell'offerente considerato anche che il contesto economico è mutato e l'offerta potrebbe non essere più conveniente
- sarebbe opportuno un chiarimento



A QUALI **ALTRI**  
**TERMINI** SI APPLICA  
LA SOSPENSIONE  
PREVISTA DALL'ART.  
103 COMMA 1 ?




- Processi esecutivi e procedure concorsuali
- Notificazione dei processi verbali
- Esecuzione pagamento in misura ridotta
- Attività difensiva e ricorsi giurisdizionali

*(Art. 103, comma 1-bis introdotto in sede di conversione)*



A QUALI **ALTRI**  
**TERMINI** SI APPLICA  
LA SOSPENSIONE  
DELL'ART. 103  
COMMA 1 ?



- **Procedimenti di competenza ANAC** (vigilanza, sanzionatori, precontenzioso e consultivi)

*(Delibera Anac 268 del 19 marzo 2020)*





Con il **DL «CURA ITALIA»** (DL 18/2020 convertito L. 27/2020)  
**CERTIFICATI IN SCADENZA VALIDI PER 90 GIORNI DOPO FINE  
EMERGENZA**

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del T.U. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e non più fino al 15 giugno come previsto inizialmente dal Decreto (*Art. 103 comma 2*)

**GRAZIE A TUTTI  
PER L'ATTENZIONE!**